



Organo di Giustizia Sportiva
DEL 08.04.2025

PROT. 05/2025

**GARA ASD EAGLES 2022 vs MONASTERACE del 10.03.2025
CAMPIONATO AMATORI OVER 35 ASC GIRONE B (2024-2025)**

La Corte d'Appello Territoriale,

con riferimento al reclamo pervenuto in data 17.03.2025 da parte della Società ASD Eagles 2022 con sede in Catanzaro (CZ), in persona del Presidente pro-tempore Sig. Guido Smiraglio,

- visto il reclamo presentato e proposto in data 17.03.2025, entro i termini regolamentari, sottoscritto da soggetto non inibito e rispettando le procedure attualmente in vigore;
- letto il contenuto delle motivazioni a discarico presentate, relative alla squalifica a tempo del tesserato Gabriele Paparo;
- preso atto che risulta versato nei termini il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva;
- presa visione del Comunicato Ufficiale n.46 del 14.03.2025, in cui venivano pubblicate le motivazioni articolate ed il provvedimento emanato dal Giudice Sportivo Territoriale, in relazione alla partita di cui all'oggetto;
- esaminato il referto depositato e l'allegato supplemento stilato dal Direttore di Gara Sig. Francesco Rotundo da Catanzaro, arbitro ASC;
- letto il reclamo proposto e presentato dal Sig. Guido Smiraglio, Presidente pro-tempore della Società ASD Eagles 2022 di Catanzaro (CZ), con il quale propone opposizione avverso al provvedimento emanato e deliberato dal Giudice Sportivo Territoriale, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 46 del 14.03.2025, inerente agli avvenimenti sottoposti alla sua decisione, riguardanti l'incontro di calcio A11 del campionato amatori over 35 girone B del 10.03.2025, disputatosi presso lo Stadio Comunale Curto di Catanzaro Lido (CZ) tra l'ASD Eagles ed il Monasterace amatori, in particolare e specificatamente alla squalifica a tempo comminata al tesserato Gabriele Paparo fino al 30.09.2026;

PREMESSO

- che il reclamante, Sig. Guido Smiraglio, nella sua opposizione al provvedimento emanato, fa riferimento ad una presunta mancata proporzionalità della gravità dell'infrazione sportiva, in relazione ai fatti ed agli atti realmente accaduti nell'incontro, parametrata alla sanzione realmente applicata, ritenendo la stessa "sproporzionata", menzionando a nostro avviso, in maniera del tutto fuori luogo "profili penalistici piuttosto che amministrativi" e richiedendo alla fin fine una "rivisitazione" della decisione;

CONSIDERATO

- che il Giudice Sportivo Territoriale ha applicato nella sua decisione de quo, a nostro avviso, in maniera del tutto corretta l'art.35 commi 1-2, nonché, in aggiunta, l'art.18 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva vigente, riprendendo testualmente quanto verbalizzato nel referto arbitrale, a cui fa espressamente riferimento "il Paparo entrava in modo illecito e senza autorizzazione in campo dalla panchina protestando violentemente verso una decisione arbitrale, inveendo con atteggiamenti minacciosi, irraguardosi, molto offensivi ed oltraggiosi sia verso l'arbitro che nei

confronti degli assistenti, con un atteggiamento aggressivo che veniva limitato dai compagni di squadra che lo portavano con fatica fuori dal terreno di gioco e negli spogliatoi. In questo frangente lo stesso cercava di divincolarsi per tentare lo scontro fisico con un assistente, fatto che non avveniva per il pronto intervento di alcuni presenti”;

- che sembra del tutto proporzionata ai fatti, agli atti accaduti e registrati la determinazione del Giudice Sportivo Territoriale alla luce del citato art. 35 commi 1-2 del Codice di Giustizia Sportiva che testualmente recita: “COMMA 1. Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una possibile lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività....omissis....nei confronti dell’ufficiale di gara. COMMA 2. I calciatori ...omissis...che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di un anno di squalifica....omissis”;
- che la norma citata, attualmente in vigore, l’art.18 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, espressamente e testualmente dispone: “ omissis....ai tesserati della società...omissis...che ricevono altra sanzione per i fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva, è applicato un aumento della pena determinato secondo la gravità del fatto e la reiterazione delle infrazioni”;

CONSTATATO

- che il tesserato Gabriele Paparo nel corso della recente stagione agonistica 2024-2025 si è posto in uno status di recidività, in quanto già nella gara Eagles 2022 vs Atletico ma non Troppo C11 over 35 amatori girone B del 13.01.2025, espulso per identici motivi, ha scontato poi una squalifica a tempo di 56 gg. comminata dal Giudice Sportivo Territoriale e quindi è del tutto evidente la reiterazione da parte del tesserato in questione della medesima infrazione.

P.Q.M.

- dispone di rigettare in toto il reclamo proposto dal Sig. Guido Smiraglio dell’ASD Eagles 2022;
- dispone di confermare in toto la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale, come da Comunicato Ufficiale n. 46 del 14.03.2025;
- dispone di far introitare in favore del Comitato Regionale ASC Calabria la tassa di reclamo versata, che sarà finalizzata alla promozione sportiva dell’Ente, in virtù del rigetto del reclamo presentato.

Reggio di Calabria, 08.04.2025

LA CORTE D’APPELLO TERRITORIALE